



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014 - MODIFICHE REGOLAMENTO TOSAP

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di aprile alle ore 16:35 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Balesi Giorgio		X	Mandrelli Bruno	X	
Bianchini Sport Massimiliano	X		Mari Romano	X	
Blanchi Stefano	X		Menchi Marco	X	
Borgiani Luciano	X		Menghi Anna		X
Carbonari Claudio		X	Meschini Giuliano	X	
Carelli Luigi	X		Morresi Marco	X	
Carlini Antonio	X		Nascimbeni Fabrizio		X
Castiglioni Pierfrancesco		X	Netti Andrea	X	
Ciarlantini Gabriella	X		Orazi Ulderico	X	
Compagnucci Mauro	X		Pantana Deborah		X
Conti Fabio Massimo		X	Pistarelli Fabio		X
D'Alessandro Francesca		X	Pizzichini Massimo		X
Del Gobbo Maurizio	X		Renis Romeo	X	
Formentini Francesco		X	Romoli Maurizio	X	
Garufi Guido		X	Sacchi Riccardo		X
Gasparini Marco	X		Salvatori Uliano		X
Guzzini Marco		X	Savi Alessandro	X	
Lattanzi Michele		X	Staffolani Daniele		X
Luciani Francesco		X	Tacconi Ivano	X	
Machella Claudio	X		Tartabini Pierpaolo		X

Risulta assente il Sindaco Carancini Romano

È assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.

Assume la presidenza il Dott. Romano Mari in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

Marco Menchi

Ulderico Orazi

Ivano Tacconi



OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della IUC - Approvazione aliquote IMU, TASI e Addizionale Comunale IRPEF anno 2014 - Approvazione tariffe TARI 2014 - Modifiche regolamento TOSAP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti altresì i seguenti commi dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

- comma 682, che prevede la necessità di adottare un regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione della IUC, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
- comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI e le aliquote della TASI;
- comma 703 in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Valutata l'opportunità di predisporre un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme in materia di Imposta Unica Comunale come disciplinata dalla citata legge 147/2013, nonché alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed alle vigenti disposizioni in materia di tributi comunali;

Visti inoltre l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché il citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013, i quali prevedono che i Comuni deliberino regolamenti e tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 13/02/2014 che, per gli enti locali, differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Ritenuto di prevedere, per ciascuna componente tributaria della IUC, quanto segue:



1) per l'IMU:

a) confermare le aliquote determinate nel 2013 che di seguito, per comodità, si riportano:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9)	4,0 per mille
Abitazione e pertinenze in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	8,0 per mille
Aliquota di base comunale di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/11	9,9 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito in legge 133/94	2,0 per mille
Abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Abitazioni, a partire dalla terza, in possesso del contribuente, escluse le unità immobiliari possedute dalle Cooperative edilizie e dall'ERAP	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	10,6 per mille

b) dare atto che il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard (7,6 per Mille) è riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 41, comma 380, lett. f), della legge 228/2012;

c) confermare, anche per l'anno 2014, l'esenzione dall'IMU ai fabbricati ad uso abitativo di interesse storico/artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, che risultino in uso gratuito al Comune, per il periodo dell'anno in cui tale uso si sia protratto;

2) per la TASI

a) dare atto che la TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, è diretta alla copertura, seppure parziale, dei seguenti servizi indivisibili:

Illuminazione pubblica	spesa	€	1.312.354,32
Viabilità e circolazione stradale	spesa	€	1.165.504,96
Polizia Municipale	spesa	€	1.995.289,37
	TOTALE	€	4.473.148,65

b) considerati i costi sopra indicati, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, determinare le aliquote come segue, dall'applicazione delle quali, al netto delle detrazioni di cui al successivo punto d), è stimabile una entrata pari a € 2.900.000,00=:



Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
Fabbricati c.d. "beni merce" di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011	2,5 per mille
Altri fabbricati	0,7 per mille
Aree fabbricabili	0,7 per mille

c) prevedere che le entrate derivanti dalla applicazione, per l'anno 2014, delle aliquote TASI che superano, sommate alle aliquote IMU, il 10,6 per mille, stimabili in € 112.000,00=, vengono interamente destinate a finanziare le riduzioni previste per le abitazioni principali;

d) ritenuto opportuno, allo scopo di attenuare l'impatto del nuovo tributo sulle fasce socialmente più deboli o comunque ritenute meritevoli di maggior tutela, prevedere:

1) la detrazione dall'imposta dovuta dal possessore per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di complessivi euro 55,00;

2) la ulteriore detrazione, per i possessori soggetti passivi, di 25,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) che la detrazione di Euro 55,00 prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze, sia aumentata, in presenza dei corrispondenti presupposti e fino a concorrenza con l'imposta dovuta, di Euro 40,00= per i soggetti passivi con ISEE inferiore o uguale a € 9.000,00=. La concessione del beneficio della maggiore detrazione è subordinata tassativamente alla presentazione, entro la data prevista per il versamento del saldo, di una apposita richiesta al Comune corredata della attestazione dell'ISEE rilasciata sulla base della situazione reddituale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF;

e) dare atto che le riduzioni complessivamente previste per limitare l'impatto della nuova tassa sulle abitazioni principali determinano un minor gettito stimato pari a € 950.000,00=;

f) prevedere che il versamento della TASI sia effettuato con i medesimi criteri già previsti per il versamento dell'IMU, in due rate scadenti il giorno 16 giugno ed il giorno 16 dicembre.

Per il 2014, anno di prima istituzione, la scadenza dell'acconto è posticipata al 16 ottobre, rimanendo comunque confermata la scadenza prevista per il saldo.

3) per la TARI

a) confermare la volontà di avvalersi della facoltà già prevista dal D.L. 102/2013 e riproposta dalla legge 147/2013, art. 1, comma 652, che consente di determinare le tariffe per categorie omogenee moltiplicando il costo previsto del servizio per unità di superficie, per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.

Ciò di fatto consente di poter evitare le rigide modalità previste dal D.P.R. 158/99 che determinano un impatto eccessivamente pesante per diverse categorie tariffarie (famiglie numerose e piccole attività commerciali) e, mediante l'adozione di una modalità c.d. "semplificata", operare una distribuzione del complessivo carico tributario in modo più equo e proporzionato;



b) di proporre per il 2014, dovendo tener conto del costo previsto per la gestione del servizio rifiuti e dato atto che non sono intervenute variazioni significative rispetto alla previsione iniziale anno 2013, tariffe TARI che siano, per ciascuna categoria, le stesse previste per la TARES 2013, confermando le modalità con le quali sono state determinate nella propria precedente deliberazione n. 100 del 28/11/2013 che a tal fine si richiama e dando atto che in tal modo si assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

c) dare atto che per l'anno 2014 non è dovuta la maggiorazione statale di € 0,30 prevista dall'art. 14, comma 13 del D. L. 201/2011, per ogni mq di superficie imponibile ai fini della tassa rifiuti;

d) prevedere, con apposite norme regolamentari, le seguenti riduzioni:

Condizione	Riduzione
utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino punto di conferimento	60%
mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi	80%
abitazioni con unico occupante residente	20%
pertinenze delle abitazioni	20%
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	20%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	20%
abitazioni tenute a disposizione, ma di fatto non utilizzate	25%
locali diversi dalle abitazioni ed aree adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare	20%

e) prevedere altresì le seguenti ulteriori riduzioni da coprire mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, dando atto che la spesa prevista per assicurarne la copertura, stimabile in € 200.000,00=, è pari al 2,64% del costo complessivo del servizio e rispetta pertanto il vincolo previsto dall'art. 1, comma 660, della citata legge 147/2013:

- ❖ riduzione del 30% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione e relative pertinenze) ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00=
- ❖ riduzione del 20% della tariffa per le utenze domestiche ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 15.000,00=
- ❖ riduzione del 10 % della tariffa come incentivo e sostegno alle p.m.i. del commercio e dell'artigianato, da applicare alle seguenti categorie di utenze non domestiche:



Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Banchi di mercato genere alimentari

f) dare atto che la diminuzione delle somme riscosse a seguito delle agevolazioni sopra indicate è iscritta nelle previsioni di entrata del Bilancio 2014;

g) prevedere inoltre che alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si riconosca un rimborso di 25,00 Euro annui che trova copertura nei fondi iscritti nel Bilancio di Previsione 2014;

h) prevedere una riduzione per i residenti con bambini nel nucleo familiare di età inferiore a tre anni che effettuino l'acquisto di pannolini lavabili presso esercizi commerciali ricadenti all'interno del territorio comunale dopo la data di approvazione del presente atto, per importi non inferiori a € 100. La riduzione, da richiedere con apposita istanza e accompagnata da idonea documentazione fiscale che ne comprovi il diritto (scontrino fiscale parlante ovvero fattura quietanzata, dai quali si possa evincere in modo inequivocabile l'acquisto di pannolini ecologici lavabili) può essere fatta valere una sola volta per ciascun bambino presente nel nucleo familiare ed è pari massimo al 20% della spesa sostenuta e comunque non superiore al 20% della tariffa addebitata per l'anno 2014;

i) stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2014 avvenga in 2 rate da versare con le modalità e alle scadenze di seguito indicate:

- 1^a rata entro il 16/07/2014, pari al 60% dell'importo dovuto;
- 2^a rata entro il 16/01/2015, pari al 40% dell'importo dovuto;



Ritenuto di prevedere altresì:

- di confermare, per l'anno di imposta 2014, la misura dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,8 per cento confermando altresì che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 siano esentati dal pagamento della suddetta addizionale comunale Irpef;

- di confermare per le ONLUS di cui al decreto legislativo 460/97 l'esonero dal pagamento dall' imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche;

Ritenuto infine necessario prevedere delle misure a sostegno del centro storico al fine agevolare la riqualificazione degli immobili e incentivarne l'attrattività e la vitalità;

Considerato che possa essere utile a tal fine prevedere una modifica degli artt. 14 e 15 del "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con atto C.C. n. 30 del 27/04/1994 per creare una ulteriore suddivisione del territorio individuando una terza categoria che comprenda le vie del centro storico poste all'interno delle mura urbane alle quali applicare una riduzione della tariffa TOSAP del 10%;

Dato atto che si riconfermano per l'anno 2014 le tariffe deliberate con atto di Giunta Comunale n. 192 del 19/06/2013 relative all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Richiamate le seguenti disposizione normative:

- L. n. 448/2001, artt. 27, comma 8;
- Legge 296/2006;
- D.M. 13/02/2014;
- D.Lgs. 507/93;
- D.Lgs 504/92;
- D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 come modificato dal D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012;
- Legge 228/2012 e ss.mm.ii.;
- Legge 147/2013;
- D.L. 16/2014 in corso di conversione;
- Legge 212/2000;
- D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, della legge 147/2013, comma 683, della legge 296/2006 art.1, commi 142 e 156;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del Servizio Polizia Municipale, attestante, per quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale;

Visto, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del DLgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 31 marzo 2014;

Dato atto che la pratica è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare congiunta I e II in data 3 aprile 2014 e che la stessa ha espresso parere favorevole;

Ritenuto per il carattere d'urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della facoltà prevista dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Iniziata la trattazione del presente argomento in data 08/04/2014 alle ore 16:35 alla presenza dei seguenti n. 22 Consiglieri, come da appello:

Bianchini – Bianchi – Borgiani – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Gasparrini – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Morresi – Netti – Orazi – Renis – Romoli – Savi – Staffolani – Tacconi.

E' assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.

Partecipa il Segretario generale Dott. Giovanni Montaccini.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: Marco Menchi, Ulderico Orazi, Ivano Tacconi.

Considerato che la trattazione del presente argomento è stata svolta in maniera congiunta con il Bilancio di Previsione 2014/2016, così come stabilito dal Consiglio comunale in data 8 aprile 2014;

Preso atto della illustrazione dell'Assessore Marco Blunno della presente proposta di deliberazione, avvenuta in data 08/04/2014, e la relativa discussione, iniziata in data 08/04/2014, le quali verranno riportate in allegato all'originale della deliberazione n. 30 del 10 aprile 2014 e pubblicate sul sito web istituzionale del Comune;

Costatato che la discussione è stata sospesa il giorno 08/04/2014 alle ore 20:30 ed è ripresa il giorno 09/04/2014 alle ore 16:37 alla presenza dei seguenti n. 21 Consiglieri, come da appello:

Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Compagnucci – Del Gobbo – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Meschini – Morresi – Netti – Orazi – Renis – Romoli – Savi – Staffolani – Tacconi.

E' assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.

Partecipa il Segretario generale Dott. Giovanni Montaccini.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: Marco Menchi, Ulderico Orazi, Ivano Tacconi.



Dato atto che l'illustrazione e la discussione degli ordini del giorno alla presente proposta di deliberazione, assunti rispettivamente al protocollo dell'Ente nn. 17221A, 17239A e 17240A del 08/04/2014 e 17513A del 09/04/2014, che verranno riportate in allegato all'originale della delibera n. 30 del 10 aprile 2014 e pubblicate sul sito web istituzionale del Comune, sono avvenute in data 09/04/2014 alla presenza dei n. 27 Consiglieri di seguito elencati:

Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Ciarlantini – Compagnucci – D'Alessandro – Del Gobbo – Formentini – Guzzini – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Netti – Orazi – Pantana – Renis – Romoli – Savi – Staffolani – Tacconi.

Rilevato che il Consigliere Carelli del PD in data 09/04/2014 ritira il seguente emendamento dallo stesso presentato in data 05/04/2014 e assunto al protocollo dell'Ente n. 16668A:

“.....”

In riferimento all'art. 34 del regolamento per la disciplina dell'applicazione IUC – punto 1 lettera a) togliere le parole “prive di mobili e suppellettili e”.

Macerata 05.04.2014

F.to Luigi Carelli

“.....”

Visto il seguente parere di regolarità tecnica non favorevole sull'emendamento presentato dal Consigliere Carelli, espresso dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale – ID. n. 576416 del 08/04/2014:

“.....”

Le diverse norme che nel tempo hanno disciplinato le condizioni di tassabilità dei locali (art. 62 D.Lgs. 507/93, art. 14, comma 4, D.L. 201/2011 e l'art. 1, comma 642) hanno sempre espressamente previsto che la tassa fosse dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga dei locali suscettibili di produrre rifiuti.

L'interpretazione consolidata della norma prevede quindi che siano assoggettati a tassazione tutti i locali potenzialmente utilizzabili, a prescindere dall'effettiva utilizzazione che ne può essere fatta dal soggetto che ne ha la disponibilità. Unica condizione per l'esenzione è quindi che il locale sia “oggettivamente inutilizzabile”, condizione che si rinviene nei locali diroccati, fatiscenti o interclusi.

Questa interpretazione è stata ribadita anche nella relazione ministeriale al D.L. n. 201 del 2011 (istitutivo della TARES) nella quale si è fatto riferimento al consolidato orientamento della Cassazione [sent. n. 16785 del 202; sent. n. 9920 del 2003; sent. 1850 del 2010, Ordinanza n. 18022 del 2013] secondo cui “*sono esclusi dal prelievo soltanto i locali e le aree oggettivamente inutilizzabili, per cui un immobile che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela soggettivamente inutilizzato ma non oggettivamente inutilizzabile e per questo non escluso dalla tassazione*”.

Ciò nonostante il Ministero ha ritenuto di ricomprendere nell'area degli immobili esclusi dalla tassazione anche quelli vuoti e privi di utenze per cui, confortati da tale posizione, si è ritenuto di riproporre anche nel regolamento IUC, (così come già per la TARES), il non assoggettamento di detti locali alla tassa sui rifiuti; non si ritiene legittimo però estendere ulteriormente tale area per due motivi:



- a) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 (che disciplina la potestà regolamentare comunale) al Comune è precluso il potere di disciplinare quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi;
- b) in materia tributaria non è legittima l'interpretazione analogica o estensiva delle fattispecie che costituiscono eccezioni al principio del generale assoggettamento all'obbligo tributario.

Si esprime, per le motivazioni di cui sopra, parere di regolarità tecnica non favorevole.

Si rammenta comunque che la fattispecie dei locali di fatto non utilizzati è stata prevista tra le ipotesi di riduzione tariffaria, nella proposta di regolamento viene infatti prevista una riduzione del 25% della tariffa, finanziata con i proventi della tassa versata dagli altri contribuenti.

Macerata, li 8/4/14

IL DIRIGENTE DEL COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dott.ssa Roberta Pallonari

.....

Visto il seguente parere di regolarità contabile non favorevole sull'emendamento presentato dal Consigliere Carelli, espresso dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale – ID. n. 576515 del 08/04/2014:

.....

Visto il parere tecnico non favorevole sulla proposta di emendamento del Consigliere Carelli espresso dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale in data 08/09/2014, ID N. 576416;

Preso atto che l'emendamento al regolamento comporterebbe presumibilmente un minor incasso TARES;

Evidenziato che l'emendamento non comprende indicazioni/proposte di minori spese nel bilancio 2014/2016 "costruito" sulla base delle proposte regolamentari;

Si esprime parere contabile non favorevole.

Macerata, li 08/04/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE
F.to Dott. Simone Ciattaglia

.....

Visto il seguente parere, relativo alla conformità, sull'emendamento presentato dal Consigliere Carelli, del Segretario generale – ID n. 576518 del 08/04/2014:

.....

Il sottoscritto Segretario generale del Comune;

Vista la proposta di emendamento del Consigliere Carelli;

Visto che lo stesso, a fronte di un presumibile minor incasso TARES, non prevede né minori spese, né maggiori entrate;



SI INVITA

L'Amministrazione a togliere le parole "prive di mobili e suppellettili e" perché vengano considerati inutilizzabili in ragione del fatto che il bene senza le utenze rimane di fatto inservibile e quindi portando la riduzione attuale del 25% della TARI al 75% possibilmente partendo dal 2014.

Macerata, 09/04/2014

F.to Luigi Carelli

«*****»

Aperta la discussione dell'ordine del giorno ed ascoltati gli interventi dell'Assessore Blunno e del Consigliere Guzzini – Gruppo misto – il quale comunica, anche a nome dei Consiglieri Conti, della Lista Conti Macerata Vince, D'Alessandro e Nascimbeni, di Macerata è nel cuore, Menghi, del Comitato Anna Menghi, e Ballesi, della Lista Ballesi, l'intenzione di non partecipare al voto in relazione a tutti gli ordini del giorno presentati;

*Durante la discussione entra in aula la Consigliera Ciarlantini.
Escono dall'aula i Consiglieri: Luciani e Pantana.*

Accertato che al momento della votazione dell'ordine del giorno prot. n. 17513/A risultano presenti in aula i Consiglieri:
Blanchi – BORGIANI – CARANCINI – CARELLI – CARLINI – CASTIGLIONI – CIARLANTINI – COMPAGNUCCI – DEL GOBBO – FORMENTINI – GARUFI – MARI – MENCHI – MORRESI – NETTI – ORAZI – PISTARELLI – RENIS – ROMOLI – SACCHI – SALVATORI – TACCONI.

VOTAZIONE palese dell'ordine del giorno prot. n. 17513/A

Consiglieri presenti e votanti	n. 22
Voti favorevoli unanimi	n. 22

Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, e considerato **APPROVATO** l'ordine del giorno prot. n. 17513/A;

Rilevato che la seduta consiliare del 09/04/2014 viene sospesa alle ore 20:10;

Ripresa la trattazione del presente argomento il giorno 10/04/2014 alle ore 16:35 alla presenza dei seguenti n. 21 Consiglieri, come da appello:
Bianchini – Blanchi – BORGIANI – CARELLI – CARLINI – CIARLANTINI – COMPAGNUCCI – DEL GOBBO – GASPARRINI – MACHELLA – MANDRELLI – MARI – MENCHI – MESCHINI – MORRESI – NETTI – ORAZI – RENIS – ROMOLI – SAVI – TACCONI.

E' assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.

Partecipa il Segretario generale Dott. Giovanni Montaccini.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: Marco Menchi, Ulderico Orazi, Ivano Tacconi.



Dato atto che nella seduta del 10/04/2014 è stata aperta la fase delle dichiarazioni di voto sulle proposte di deliberazione aventi ad oggetto “*Approvazione Regolamento per l’applicazione della IUC – Approvazione aliquote IMU, TASI e Addizionale Comunale IRPEF anno 2014 – Approvazione tariffe TARI 2014 – Modifiche regolamento TOSAP.*” e “*Bilancio 2014/2016 e suoi allegati. Approvazione.*”, che per il momento viene omessa ed in seguito verrà riportata in allegato all’originale della deliberazione consiliare n. 30 del 10 aprile 2014 e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune, alla presenza dei seguenti n. 34 Consiglieri:

Ballesi – Bianchini – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Formentini – Garufi – Gasparrini – Luciani – Machella – Mandrelli – Mari – Menchi – Menghi – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Renis – Romoli – Sacchi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

Accertato che al momento della votazione della presente proposta di deliberazione, svoltasi in data 10/04/2014, risultano presenti in aula i Consiglieri:

Ballesi – Bianchini – Bianchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Carlini – Castiglioni – Ciarlantini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Formentini – Garufi – Gasparrini – Guzzini – Luciani – Machella – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Nascimbeni – Netti – Orazi – Pantana – Pistarelli – Renis – Romoli – Sacchi – Staffolani – Tacconi – Tartabini.

VOTAZIONE palese sulla proposta della delibera

Consiglieri presenti	n. 35
Consiglieri astenuti	n. 1 – Tacconi (UdC)
Consiglieri votanti	n. 34
Voti favorevoli	n. 22 – Carancini (Sindaco) – Carelli, Compagnucci, Del Gobbo, Gasparrini, Machella, Mari, Menchi, Morresi, Netti, Orazi, Renis, Romoli, Staffolani (PD) – Bianchini, Carlini (Pensare Macerata) – Borgiani (Federazione della Sinistra) – Bianchi (Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra) – Meschini (IdV) – Garufi (Gruppo Autonomo) – Ciarlantini (Verdi Macerata) – Tartabini (La Sinistra per Macerata)
Voti contrari	n. 12 – Castiglioni, Formentini, Luciani, Pantana, Pistarelli, Sacchi (F.I.) – Guzzini (Gruppo Misto) – Conti (Lista Conti Macerata Vince) – Ballesi (Lista Ballesi) – Menghi (Comitato Anna Menghi) – D’Alessandro, Nascimbeni (Macerata è nel cuore)

Prima della votazione per la immediata esecutività entra in aula il Consigliere Mandrelli.

VOTAZIONE palese per la immediata esecutività

Consiglieri presenti	n. 36
Consiglieri astenuti	n. 1 – Tacconi (UdC)
Consiglieri votanti	n. 35



- Voti favorevoli n. 23 – Carancini (Sindaco) – Carelli, Compagnucci, Del Gobbo, Gasparri, Machella, Mandrelli, Mari, Menchi, Morresi, Netti, Orazi, Renis, Romoli, Staffolani (PD) – Bianchini, Carlini (Pensare Macerata) – Borgiani (Federazione della Sinistra) – Bianchi (Comunisti Italiani per la Federazione della Sinistra) – Meschini (IdV) – Garufi (Gruppo Autonomo) – Ciarlantini (Verdi Macerata) – Tartabini (La Sinistra per Macerata)
- Voti contrari n. 12 – Castiglioni, Formentini, Luciani, Pantana, Pistarelli, Sacchi (F.I.) – Guzzini (Gruppo Misto) — Conti (Lista Conti Macerata Vince) – Ballesi (Lista Ballesi) – Menghi (Comitato Anna Menghi) – D’Alessandro, Nascimbeni (Macerata è nel cuore)

Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

- Approvare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il “Regolamento per la disciplina della applicazione dell’Imposta Unica Comunale "IUC” composto da n. 39 articoli come da "allegato A" alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Confermare le aliquote IMU previste nel 2013, che di seguito ad ogni buon conto si riportano, anche per l’anno 2014:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9)	4,0 per mille
Abitazione e pertinenze in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	8,0 per mille
Aliquota di base comunale di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/11	9,9 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito in legge 133/94	2,0 per mille
Abitazioni per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Abitazioni, a partire dalla terza, in possesso del contribuente, escluse le unità immobiliari possedute dalle Cooperative edilizie e dall’ERAP	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Immobili classificati nella categoria catastale D/5	10,6 per mille



3. Confermare anche per l'anno 2014 l'esenzione dall'IMU ai fabbricati ad uso abitativo di interesse storico/artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, che risultino in uso gratuito al Comune, per il periodo dell'anno in cui tale uso si sia protratto.

4. Dare atto che le scadenze per i versamento dell'IMU sono: 16 giugno e 16 dicembre.

5. Determinare le aliquote per il calcolo della TASI dovuta per l'anno 2014 relativamente ai beni immobili posseduti da ciascun contribuente nel modo seguente:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille
Fabbricati c.d. "beni merce" di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011	2,5 per mille
Altri fabbricati	0,7 per mille
Aree fabbricabili	0,7 per mille

6. Prevedere che le entrate derivanti dall'applicazione delle aliquote TASI che superano, sommate alle aliquote IMU, il 10,6 per mille, stimabili in € 112.000,00=, vengono interamente destinate a finanziare le riduzioni previste per le abitazioni principali.

7. Dare atto che le entrate complessivamente derivanti dalla TASI, al netto delle detrazioni di cui al punto successivo, vengono stimate pari a € 2.900.000,00= e concorreranno alla copertura dei costi necessari per l'erogazione dei seguenti servizi indivisibili:

Illuminazione pubblica	spesa	€	1.312.354,32
Viabilità e circolazione stradale	spesa	€	1.165.504,96
Polizia Municipale	spesa	€	1.995.289,37
	TOTALE	€	4.473.148,65

8. Prevedere, allo scopo di attenuare l'impatto del nuovo tributo sulle fasce socialmente più deboli o comunque ritenute meritevoli di maggior tutela, le seguenti tipologie di riduzione:

1) dall'imposta dovuta dal possessore per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 55,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2) la detrazione prevista al punto precedente è maggiorata di 25 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) la detrazione di Euro 55,00 prevista al precedente punto 8.1 per le abitazioni principali e relative pertinenze è aumentata, in presenza dei corrispondenti presupposti e fino a concorrenza con l'imposta dovuta, di Euro 40,00 per i soggetti passivi con ISEE inferiore o uguale a € 9.000,00. La concessione del beneficio della maggiore detrazione è subordinata tassativamente alla presentazione, entro la data prevista per il versamento del saldo, di una apposita richiesta al Comune corredata della



attestazione dell'ISEE rilasciata sulla base della situazione reddituale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF.

9. Dare atto che le riduzioni complessivamente previste per limitare l'impatto della nuova tassa sulle abitazioni principali determinano un minor gettito stimato pari a € 950.000,00=.

10. Stabilire che il versamento della TASI venga effettuato con i medesimi criteri previsti per il versamento dell'IMU, in due rate scadenti il giorno 16 giugno ed il giorno 16 dicembre. Per il 2014, anno di prima istituzione, la scadenza dell'acconto è posticipata al 16 ottobre, rimanendo comunque confermata la scadenza prevista per il saldo.

11. Approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe per la Tassa Rifiuti "TARI" riproponendo quelle approvate per l'anno 2013 con la propria precedente deliberazione n. 100 del 28/11/2013 come da tabella di cui all'"allegato B" alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

12. Dare atto che per l'anno 2014 non è dovuta la maggiorazione statale di € 0,30 prevista dall'art. 14, comma 13 del D. L. 201/2011, per ogni mq di superficie imponibile ai fini della tassa rifiuti.

13. Approvare, in aggiunta alle riduzioni TARI già previste nel regolamento di cui al precedente punto 1, le seguenti ulteriori riduzioni:

- ❖ riduzione del 30% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione e relative pertinenze) ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00=
- ❖ riduzione del 20% della tariffa per le utenze domestiche ove risiedono nuclei familiari con quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 15.000,00=
- ❖ riduzione del 10 % della tariffa come incentivo e sostegno alle p.m.i. del commercio e dell'artigianato, da applicare alle seguenti categorie di utenze non domestiche:

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie



Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Banchi di mercato genere alimentari

14. Dare atto che la diminuzione delle somme riscosse a seguito delle riduzioni disposte al punto precedente, stimabile in € 200.000,00= è iscritta nelle previsioni di entrata del Bilancio 2014, dando atto altresì che detta somma, pari al 2,64% del costo complessivo del servizio, rispetta il vincolo previsto dall'art. 1, comma 660, della più volte citata legge 147/2013.

15. Confermare il rimborso di 25 Euro a favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale, il cui costo trova copertura nei fondi iscritti nel Bilancio di Previsione 2014.

16. Prevedere una riduzione per i residenti con bambini nel nucleo familiare di età inferiore a tre anni che effettuino l'acquisto di pannolini lavabili presso esercizi commerciali ricadenti all'interno del territorio comunale dopo la data di approvazione del presente atto, per importi non inferiori a € 100. La riduzione, da richiedere con apposita istanza e accompagnata da idonea documentazione fiscale che ne comprovi il diritto (scontrino fiscale parlante ovvero fattura quietanzata, dai quali si possa evincere in modo inequivocabile l'acquisto di pannolini ecologici lavabili) può essere fatta valere una sola volta per ciascun bambino presente nel nucleo familiare ed è pari massimo al 20% della spesa sostenuta e comunque non superiore al 20% della tariffa addebitata per l'anno 2014.

17. Stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2014 avvenga in 2 rate da versare con le modalità e alle scadenze di seguito indicate:

- 1^a rata entro il 16/07/2014, pari al 60% dell'importo dovuto;
- 2^a rata entro il 16/01/2015, pari al 40% dell'importo dovuto;

18. Dare atto che sia il regolamento che le aliquote, le tariffe e le riduzioni prima approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché del citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013.

19. Confermare, per l'anno di imposta 2014, la misura dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,8 per cento confermando altresì che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 siano esentati dal pagamento della suddetta addizionale comunale Irpef.

20. Confermare per le ONLUS di cui al decreto legislativo 460/97 l'esonero dal pagamento dall'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche.



21. Modificare come segue, per le motivazioni espresse in premessa, gli artt. 14 e 15 del "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con atto C.C. n. 30 del 27/04/1994:

ART. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in **tre** categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

ART. 15

TARIFFE

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100%;
- **seconda categoria 90%**;
- terza categoria 60% (l'ultima categoria non può avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria).

22. Approvare l'elenco di cui all'"allegato C" delle strade, spazi ed altre aree pubbliche, distinte per categoria, ai fini dell'applicazione della TOSAP dando atto che, confermando la tariffa approvata con l'atto di Giunta Comunale n. 192 del 19/06/2013, per le aree inserite nella prima categoria, le tariffe per il 2014 sono quelle di cui all'"allegato D" della presente deliberazione.

23. Dare atto che si riconfermano per l'anno 2014 le tariffe deliberate con atto di Giunta Comunale n. 192 del 19/06/2013 relative all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

ooooooooooooOoooooooooooo

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con n. 23 voti favorevoli, n. 12 contrari e n. 1 astenuto, per questioni di urgenza.

ooooooooooooOoooooooooooo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dr. Mario Mariotti



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

per il parere favorevole di regolarità tecnica

F.to Dr.ssa Roberta Pallonari

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

per il parere favorevole di regolarità contabile

F.to Dr. Simone Ciattaglia

IL SEGRETARIO GENERALE

per il visto di conformità dell'azione amministrativa

F.to Dr. Giovanni Montaccini



Allegato A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA APPLICAZIONE DELLA IUC

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Macerata dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto applicabili si richiamano le disposizioni dettate dal regolamento comunale per le entrate tributarie approvato con atto Commissariale n. 78/2000 e ss.mm., tenendo conto che l'art. 5/bis relativo alle compensazioni tra debiti e crediti relativi a tributi comunali può trovare applicazione esclusivamente a carico della quota IMU spettante al Comune.



Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Macerata relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Articolo 3
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4
ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.



6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della istanza, maggiorato di due punti percentuali.
8. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. La richiesta di rateizzazione deve esser presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'intero importo ancora dovuto sarà esigibile e riscuotibile in una unica soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato.

Articolo 5

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento produce i propri effetti dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché del citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.



CAPO II IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 6 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 7 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 6 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova



costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.



Articolo 9
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art 13 del D.L. 201/2011, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali sia sopravvenuto un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (diroccati, pericolanti o fatiscenti). Detti fabbricati debbono inoltre essere di fatto non utilizzati. L'applicazione della riduzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione debitamente documentata.

Articolo 10
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente stabilite le aliquote da applicare, con effetto dal 1° gennaio, per l'autoliquidazione dell'imposta.
2. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria o di mancata pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, valgono le aliquote approvate per l'anno precedente.
3. Nel caso la delibera tariffaria non venga pubblicata nel sito di cui al comma precedente almeno quindici giorni prima della scadenza dell'acconto IMU, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Articolo 11
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.



2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 12 **ASSIMILAZIONI**

1. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a Macerata, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
3. Le predette agevolazioni possono essere applicate ad una sola unità immobiliare.

Articolo 13 **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. È possibile altresì eseguire il versamento con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché ne sia data apposita comunicazione.

Articolo 14

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

CAPO III

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 15

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.



Articolo 16
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE,
FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

a) per “abitazione principale” si intendono:

- l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- gli immobili assimilati all’abitazione principale in forza delle disposizioni in materia di IMU recate dal presente regolamento e quelli individuati dall’art. 13, comma 2, ultimo periodo, lettere a), b), c) e d), del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 come modificato dalla legge 147/2013;

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, come individuate ai fini dell’IMU;

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 17
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 15 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma



obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% , la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 18 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 19 **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente stabilite le aliquote da applicare, con effetto dal 1° gennaio, per la determinazione dell'imposta.
2. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria o di mancata pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, valgono le aliquote approvate per l'anno precedente.
3. Nel caso la delibera tariffaria non venga pubblicata nel sito di cui al comma precedente almeno quindici giorni prima della scadenza dell'acconto TASI, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
4. Con la delibera di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili e, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.



Articolo 20
DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di prevedere delle detrazioni dalla TASI dovuta per le abitazioni principali, per le unità immobiliari ad esse equiparate e per le relative pertinenze.

Articolo 21
VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre, è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Nel 2014 le scadenze sono stabilite con la delibera di approvazione delle tariffe.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché ne sia data apposita comunicazione.

Articolo 22
DICHIARAZIONE

1. Nel caso in cui non ci sia corrispondenza con il soggetto passivo ai fini dell'IMU, il contribuente obbligato a corrispondere la TASI dovrà presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal



caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

CAPO IV

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 23

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
3. Sono altresì tassabili tutte le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti con esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e di quelle comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 24

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano o detengono in comune i locali o le aree tassabili.



2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e/o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 25 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine sono fatte salve le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/93, nonché quelle dichiarate o accertate successivamente ai sensi del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. La superficie calpestabile viene misurata al filo interno dei muri, con esclusione di muri, pilastri, balconi e terrazze e di quelle parti con altezza inferiore a m 1,20. Per le aree esterne si misura il perimetro interno al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.



Articolo 26
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie indicati nel citato D.P.R. 158/99, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio per la gestione dei rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno cui si riferisce la tariffa, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti indicati dal citato D.P.R. 158/99; in particolare per le utenze non domestiche le variazioni del costo complessivo del servizio a queste imputabile, rilevate rispetto all'anno precedente, vengono ripartite sulla base dei coefficienti di potenziale produzione indicati al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, determinate in modo da rispettare i vincoli di cui al precedente comma 3.
7. La deliberazione delle tariffe, anche se successiva all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al precedente comma 6, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine predetto si applicano le tariffe in vigore per l'anno precedente.



Art. 27

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica (superfici adibite a civile abitazione) e di utenza non domestica (le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere).
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 28

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Rimangono comunque dovute le spese eventualmente sostenute dal Comune per la produzione e l'invio degli atti per le annualità discaricate.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 39, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 29

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il tributo dovuto per le utenze domestiche è determinato applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.



Art. 30

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico; le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente mentre per le nuove utenze viene utilizzato il numero di componenti risultanti alla data di attivazione delle stesse.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia, così come deve essere dichiarata la convivenza all'interno del medesimo locale di distinti nuclei familiari.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi risiedono si assume di norma come numero degli occupanti quello del nucleo familiare del soggetto titolare dell'utenza o, se diverso, quello motivatamente indicato dall'utente; in mancanza si applica la tariffa per i non residenti, pari a quella prevista per 2 occupanti.
6. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Art. 31

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il tributo dovuto per le utenze non domestiche è determinato applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.



Art. 32

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R 158/99.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nel D.P.R 158/99 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso produttivo. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 33

TARIFFA GIORNALIERA

1. Alle occupazioni o detenzioni temporanee, con o senza autorizzazione, di locali o di aree pubbliche o di uso pubblico si applica una tariffa giornaliera pari alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100 %.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente regolamento relative al tributo annuale.



Art. 34

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché oggettivamente inutilizzabili non possono produrre rifiuti come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Le pertinenze si considerano utilizzabili anche se sprovviste di allacci ai servizi di rete;
 - b) le superfici stabilmente delimitate e destinate all'esercizio effettivo ed esclusivo delle attività ginniche e sportive (sale fitness ecc.) ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili ecc.;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo durante il quale il locale non è utilizzabile, presuntivamente dalla data di inizio alla data di fine dei lavori;
 - e) le unità immobiliari destinate ad attività produttive in genere prive di arredi, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e per i quali non siano stati rilasciati né richiesti atti che legittimino l'esercizio di attività all'interno dello stesso. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) i locali o la parte di essi con altezza inferiore a m. 1,20;
 - h) i sottotetti ai quali sia possibile accedere esclusivamente con botole o scale retrattili;
 - i) le superfici degli esercizi commerciali stabilmente destinate alla vendita di prodotti che non producono rifiuti di imballaggio. Rientrano in questa i seguenti prodotti sfusi e alla spina: olio, vino, birra, latte, aceto, miele, detersivi bio, alcool, shampoo, balsamo, saponi, cosmetici, le stoviglie biodegradabili compostabili, i pannolini lavabili.



2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, fotografie che dimostrino lo stato e le condizioni di utilizzo dei locali.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 35

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dal punto di accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di eventuale mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 36

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante residente (intestatario dell'utenza rifiuti): riduzione del 20%; questa riduzione non si applica nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza in immobili diversi nel Comune;
 - b) alle pertinenze delle abitazioni (cantine, soffitte e garage): riduzione del 20%;
 - c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che non risulti locata o comunque occupata da altri



utilizzatori (non cumulabile con quella prevista per le abitazioni non utilizzate): riduzione del 20 %;

- e) abitazioni tenute a disposizione, ma di fatto non utilizzate: riduzione del 25%;
 - f) locali diversi dalle abitazioni ed aree adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione, si applica una riduzione del 20 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si riconosce un rimborso di 25 Euro annui. Il rimborso è subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata dalla dimostrazione del possesso di una area verde della superficie di almeno 100 mq e del possesso di apposito contenitore e decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le relative condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
 6. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, ulteriori riduzioni possono essere previste con la delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 37

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti come individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Al tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine fissato da norme statali per la presentazione dello stesso.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;



- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura ed i locali, o parti di essi, nei quali detti prodotti vengono immagazzinati, quali legnaie e fienili;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell'8 giugno 1998. A tal fine gli interessati debbono comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero.
4. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione della superficie su cui la specifica attività viene svolta:

Attività	% di abbattimento
<u>Autofficine Autocarrozzerie Gommisti Elettrauto</u>	60 %
<u>Studi dentistici</u>	50 %
<u>Lavanderie e tintorie</u>	40 %
<u>Falegnamerie, officine di carpenteria metallica</u>	30 %
<u>Caseifici, cantine, locali strumentali ad uso agricolo</u>	75 %
<u>Verniciatori, fonderie, galvanotecnica, smalterie</u>	75 %
<u>Distributori carburanti – Autolavaggi (sole aree scoperte)</u>	85 %
<u>Tipografie, stamperie, laboratori fotografici</u>	30 %
<u>Vetriere, lavorazioni ceramiche</u>	15 %
<u>Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine</u>	50 %
<u>Lavorazioni di pelli e gomme</u>	30 %

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;



- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 38 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente, alle scadenze annualmente determinate in occasione della adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 39 **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Alla dichiarazione dovrà necessariamente essere allegata idonea documentazione avente data certa comprovante le circostanze oggetto della dichiarazione.
2. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Entrate comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.



Allegato B

Tariffe TARI 2014

UTENZE DOMESTICHE – n. componenti nucleo familiare		Tariffe
	1	€ 1,861
	2	€ 2,034
	3	€ 2,208
	4	€ 2,381
	5	€ 2,532
	6	€ 2,662
	Non residenti	€ 2,034

UTENZE NON DOMESTICHE - Categorie		Tariffe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,876
2	Cinematografi e teatri	€ 2,943
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 2,097
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 3,130
6	Esposizioni, autosaloni	€ 2,049
7	Alberghi con ristorante	€ 5,693
8	Alberghi senza ristorante	€ 4,772
9	Case di cura e riposo	€ 4,919
10	Ospedale	€ 4,324
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 4,287
12	Banche ed istituti di credito	€ 5,869
13	Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 3,857
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,103
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	€ 3,369
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 3,792
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 4,149
18	Attività artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 3,475
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 4,134
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,352
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3,281
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	€ 11,308
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 11,308
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 8,461
25	Supermercato, pane e pasta, mac. salumi e form. gen. alim.	€ 5,322
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 5,597
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 12,785
28	Ipermercati di generi misti	€ 6,692
29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 5,061
30	Discoteche, night-club	€ 5,016



Allegato C

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.**

PRIMA CATEGORIA

Via Aleandri	Via Morelli
Via D. Alighieri	Via P.G. Moretti
Via D. Annibaldi	Via Mugnoz
Via Ariani	Via Nana
Via A. Barilatti	Via Niccolai
Via M. Batà	Via Pace (fino incrocio corta per Montelupone)
Via Braccialarghe	Via Pancalducci
Via L. Cadorna	Via Pannelli
C.so Carioli	Via D. Pantaleoni
Via Carducci	Via M. Pantaleoni
V.le Carradori	Largo Pascoli
Strada Carrareccia	Via Peranzoni
V.ia Cassiano da F.	Via Pergolesi
C.so Cavour	Via Pesaro
Via A. Ciccolini	Via Pianesi
Via P.L. Cioci	V.le Piave
Strada Cluentina	P.zza Pizzarello
Via Colli di Montalto	V.le Puccinotti
Via Contini	Via IV Novembre
Via Corridoni	Via Resse
Via Cucchiari	Via Ettore Ricci
P.zzale S. D'Acquisto	Via Roma fino al n. civico 281
Via De Amicis	Via Rosati
P.zzale A. De Gasperi	Via Rossini
Giardini Diaz	Via San Francesco
Via Esposito	Via San G. Bosco
P.zza Garibaldi	Via Santa Lucia
Via Gigli	Belvedere Sanzio
Via G. da Maiano	P.zza N. Sauro
P.zza Indipendenza	Via Severini
Viale Indipendenza	B.go Sforzacosta
Via Isonzo	Via Spadoni
V.le Leopardi	Via Spalato
Gall. Luzio	Via Spontini
Via Mameli	Via Tibaldi
Via A. Manzoni	Via Trento
Via Marchetti	V.le Trieste
P.zza Marconi	Via Valadier
V.le Martiri Libertà	Via Vanvitelli
Via Mazenta	Via Velini
P.zzale Mercurio	P.zza Venticinque Aprile
Via Merelli	Via Ventiquattro Maggio
Via Moje	Via Verdi
Via Morbiducci	P.zza Vittoria



SECONDA CATEGORIA

V.lo Abbondanza	C.so Matteotti
V.lo Accoretti	Piazza Mazzini
L.go Affede	Giardini Mazzini
L.go Amendola	Via Don Minzoni
V.lo Angelucci	V.lo Monachesi
P.zza Annessione	Via Mozzi
Arco del Casarino	P.zza Oberdan
T.sa Armaroli	V.lo Orti
Via Armaroli	Via Pescheria Vecchia
Via Asilo	Porta Picena
L.go Aurispa	V.lo Ponte
V.lo Barnabiti	V.lo Ranaldi
Via Basily	C.so Repubblica
P.zza Battisti	Via Domenico Ricci
L.go Beligatti	Via P. Matteo Ricci
Via Berardi	V.lo Rinchiostro
V.lo Bernardini	P.zza L. Rossi
P.ggia Biblioteca	Via L. Rossi
Via Buonaccorsi	V.lo Rota
V.lo Casarino	V.lo San Carlo Borromeo
V.lo Cassini	V.lo San Lorenzo
Via Catenati	V.lo Santa Flora
Via Ciccarelli	Via Santa Maria Porta
V.lo Coltelli	Scalinata Sante Monachesi
Gall. Commercio	P.zza S. Vincenzo Strambi
V.lo Compagnoni	Gall. Scipione
V.lo Consalvi	V.lo Scuole
Via Convitto	V.lo Sferisterio
Via Costa	Via Sibillini
Via Crescimbeni	Via Spada Lavini
Via Crispi	V.lo Squarcia
Via De Vico	V.lo Tornabuoni
P.ggia Erta	P.ggia Torre
V.lo Ferrari	V.lo Torri
V.lo Ferri	P.zza Trenta Aprile
P.ggia Floriani	Via Trenta Aprile
Via Garibaldi	V.lo Tribunali
Via Gioberti	V.lo Ulissi
Via Gramsci	P.ggia Università
Via Illuminati	Via Venti Settembre
Via Lauri	V.lo Viscardi
V.lo Lazzarini	P.zza Vittorio Veneto
P.zza Libertà	Foro Volontari del Sangue
V.lo Marefoschi	Via Zara

TERZA CATEGORIA

Appartengono alla terza categoria le rimanenti strade, nonché gli spazi ed aree pubbliche del territorio comunale non compresi nella prima e nella seconda.



Allegato D

OCCUPAZIONE PERMANENTE

N°	OCCUPAZIONI -- CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA			
			I° Categ.	II° Categ.	III° Categ.
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €.	41,83	37,65	25,10
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo comunale (riduzione 66%)	per mq. €.	13,94	12,55	8,36
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente al suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. €.	12,55	11,30	7,53
4	Passi carrabili				
4.01	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. €.	20,92	18,83	12,55
4.02	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superfici fino a 9 mq. soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre 9 mq. la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%. (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq. €.	20,92	18,83	12,55
4.03	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 10%)	per mq. €.	4,18	3,76	2,51
4.04	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 30%)	per mq. €.	12,55	11,30	7,53

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N°	OCCUPAZIONI -- CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA			
			I° Categ.	II° Categ.	III° Categ.
2.01	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €.	2,60	2,34	1,56
2.02	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo comunale (Riduzione 66%)	per mq. €.	0,87	0,78	0,52
2.03	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. €.	0,78	0,70	0,47
2.04	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante- Aumento del 0 %	per mq. €.	2,60	2,34	1,56
2.05	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto. (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. €.	1,30	1,17	0,78
2.06	Occupazione poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. (Riduzione dell' 80%)	per mq. €.	0,52	0,47	0,31



2.07	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune. (Riduzione del 70%)	per mq. €.	0,78	0,70	0,47
2.08	Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. (Riduzione del 50%)	per mq. €.	1,30	1,17	0,78
2.09	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. (Riduzione della tariffa ordinaria del 80%)	per mq. €.	0,52	0,47	0,31
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente e la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%).	per mq. €.	1,30	1,17	0,78

OCCUPAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO: DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUITTURE, CAVI IMPIANTI IN GENERE PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

N°	OCCUPAZIONI -- CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA			
			I° Categ.	II° Categ	III° Categ
5.01	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 Km. lineare	€.	13,01	11,71	7,81
	- superiore al km. Lineare	€.	19,52	17,57	11,71
5.2	Occupazioni di cui al n.5.1 di durata superiore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino a 1 Km. Lineare	€.	16,92	15,23	10,15
	- superiore al Km. lineare.....	€.	25,38	22,84	15,23
5.3	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino a 1Km lineare	€.	19,52	17,57	11,71
	- superiore al Km lineare.....	€.	29,28	26,35	17,57
5.4	- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino ad 1 Km lineare	€.	26,03	23,43	15,62
	- superiore al Km. Lineare.....	€.	39,04	35,14	23,42



Tariffa relativa alle occupazioni per l'esercizio di distributori di carburante

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI			
A	Centro abitato	€	54,66
B	Zona limitrofa	€	35,14
C	Sobborghi e zone periferiche	€	19,52
D	Frazioni	€	9,76

Distributori Automatici Tabacchi

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI			
A	Centro abitato	€	19,52
B	Zona limitrofa	€	13,01
C	Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€	9,76

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Dott. Romano Mari

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, li 15/04/2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Macerata, li 15/04/2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio è conforme all'originale.

Macerata, li 15/04/2014

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Montaccini

INVIO ATTI

- Servizio del Segretario Generale
- Servizio Servizi al cittadino e all'impresa
- Servizio Servizi Finanziari e del Personale
- Servizio Servizi Tecnici
- Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Servizio Servizi alla Persona
- Servizio Polizia Municipale
- Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Ambito Territoriale Sociale n. 15